

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1117 del 07/03/2022
Oggetto	PRATICA FC09T0092, VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 6457 DEL 15/05/2012 PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL FIUME MONTONE E FIUME RABBI IN COMUNE DI FORLI' (FC) RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLI' USO: PERCORSO FLUVIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1187 del 07/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 6457 DEL 15/05/2012 PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL FIUME MONTONE E FIUME RABBI IN COMUNE DI FORLÌ (FC)  
RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLÌ  
USO: PERCORSO FLUVIALE  
PRATICA FC09T0092**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle

funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;
- la Nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;
- la Nota PG/2022/13348 del 27/01/2022 con la quale fino al rientro in servizio di Milena Lungherini (Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena) è stata assegnata ad Anna Maria Casadei (Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico presso il SAC di Rimini), la responsabilità dei procedimenti di rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico afferenti al SAC di Forlì-Cesena, delegandola alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione del procedimento, con esclusione di contratti, autorizzazioni, pareri e atti deliberativi,

**VISTA** la determinazione n. 6457 del 15/05/2012 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna avente per oggetto: *“Concessione demanio idrico aree: occupazione di un’area del Demanio Idrico del corso d’acqua Fiume Montone e Fiume Rabbi da destinare ad uso percorso fluviale sita nel Comune di Forlì avente una superficie di mq 120.000,00 circa, sita nel comune di Forlì (FC). Richiedente: Comune di Forlì. **Pratica progressa n. FC09T0092”** con scadenza 14/05/2031, per l’occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Montone e fiume Rabbi da destinare ad uso percorso fluviale avente una superficie di mq. 120.000,00 circa, sita nel Comune di Forlì (FC), così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Determinazione stessa;*

**PRESO ATTO** che con istanza pervenuta in data 07/05/2021 con PG/2021/72210, e integrata con PG/2021/84531-93498-113605-165051 rispettivamente del 28/05/2021, 15/06/2021, 20/07/2021 e 26/10/2021, il Comune di Forlì (C.F.0060662040999) con sede legale in P.zza Saffi n. 8 nel Comune di Forlì (FC) ha chiesto la variante alla citata concessione FC09T0092, finalizzata ad inserire ulteriori nuovi tratti di parco fluviale comprensivo di ulteriore guado ad una corsia (lungo il fiume Rabbi) e interventi di manutenzione straordinaria su tratti già concessionati. Più dettagliatamente le opere oggetto di variante ricadenti in area demaniale consistono in:

- 1 allargamento dell’attuale sezione del percorso fluviale lungo l’argine del fiume Rabbi denominato percorso 1; (tale percorso era già compreso nella concessione FC09T0092 ed è oggetto di interventi di sistemazione come previsti nella presente variante)
- 2 passarella esondabile di attraversamento del fiume Rabbi;
- 3 percorso pedonale di collegamento, nell’ambito dell’area ospedaliera, alla passarella sopra indicata alla

via Forlanini, denominato percorso 2;

- 4 percorso fluviale lungo l'argine lato est del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di San Martino in Strada, denominato percorso 3;
- 5 percorso fluviale lungo l'argine lato ovest del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di Vecchiazano, denominato percorso 4;

Le aree oggetto dei suddetti interventi in variante sono ubicate in Comune di Forlì

- al foglio 200 fronte mappali 87-479-480-481-482-483-484-485-486-487-489-490-491
- al foglio 216 fronte mappali 22-88
- al foglio 217 fronte mappali 297-298-699-711-718
- al foglio 218 fronte mappali 29-25-64-208-209-211-213-215-216-219-225-227-228-230-254-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-578

#### **DATO ATTO:**

- 1 che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 193 del 23/06/2021 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- 2 che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4066 del 15/11/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/179177 in data 22/11/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto. Come specificato nella determinazione dirigenziale n. 4066 del 15/11/2021 il nulla osta idraulico ricomprende l'area concessionata con atto n.6457/2012 e la variante richiesta;
- 3 che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2022/37248 del 07/03/2022 che integra il disciplinare allegato all'atto n.6457/2012;
- 4 che gli interventi previsti in variante non sono compresi all'interno di aree naturali protette;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- 1 ha presentato copia del mandato di pagamento n. 10359 del 14/06/2021 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- 2 è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- 3 è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

#### **RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta di variante, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di confermare la scadenza della concessione al 14/05/2031;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

### **1 DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di rilasciare al Comune di Forlì (C.F.00606620409) con sede in P.zza Saffi n. 8 nel Comune di Forlì (FC) la variante alla concessione FC09T0092 rilasciata con Atto 6457/2012. La concessione di cui all' Atto

6457/2012 riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Montone e fiume Rabbi da destinare ad uso percorso Fluviale sita nel Comune di Forlì avente una superficie di mq. 120.000,00 circa. Con la variante sono inseriti ulteriori nuovi tratti di parco fluviale comprensivi di ulteriore guado ad una corsia (lungo il fiume Rabbi) e interventi di manutenzione straordinaria su tratti già concessionati. Più dettagliatamente le opere oggetto di variante ricadenti in area demaniale consistono in:

- allargamento dell'attuale sezione del percorso fluviale lungo l'argine del fiume Rabbi denominato percorso 1; (tale percorso era già compreso nella concessione FC09T0092 ed è oggetto di interventi di sistemazione come previsti nella presente variante)
- passarella esondabile di attraversamento del fiume Rabbi;
- percorso pedonale di collegamento, nell'ambito dell'area ospedaliera, alla passarella sopra indicata alla via Forlanini, denominato percorso 2;
- percorso fluviale lungo l'argine lato est del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di San Martino in Strada, denominato percorso 3;
- percorso fluviale lungo l'argine lato ovest del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di Vecchiuzzano, denominato percorso 4;

Le aree oggetto dei suddetti interventi in variante sono ubicate in Comune di Forlì

- al foglio 200 fronte mappali 87-479-480-481-482-483-484-485-486-487-489-490-491
- al foglio 216 fronte mappali 22-88
- al foglio 217 fronte mappali 297-298-699-711-718
- al foglio 218 fronte mappali 29-25-64-208-209-211-213-215-216-219-225-227-228-230-254-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-578;

2 di stabilire che il presente atto integra per quanto non in contrasto l'Atto n. 6457/2012

3 di confermare la scadenza della concessione al **14/05/2031**;

4 di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

5 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto, che integra per quanto non in contrasto il disciplinare allegato all'atto n.6457/2012;

6 di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4066 del 22/11/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario. Le prescrizioni di cui al citato nulla osta idraulico fanno riferimento all'area concessionata con atto n.6457/2012 e alla presente variante,

7 di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

**8 di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori così come approvati con la presente variante, decorrenti dalla data di adozione del presente atto;**

9 di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

10 di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec: urbanistica@pec.comune.forli.fc.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza che va conservato agli atti unitamente all'atto n.6457/2012;

#### **DI STABILIRE CHE:**

11 la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese

d'istruttoria;

- 12 ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpaе;
- 13 il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra  
La Dirigente delegata  
Dott.ssa Tamara Mordenti\*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione FC09T0092 a favore del Comune di Forlì (C.F.00606620409) con sede in P.zza Saffi n. 8 nel Comune di Forlì (FC)

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Con determinazione n. 6457 del 15/05/2012 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è stata rilasciata la concessione FC09T0092 riguardante l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Montone e fiume Rabbi da destinare ad uso percorso Fluviale sita nel Comune di Forlì avente una superficie di mq. 120.000,00 circa così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Determinazione 6457 del 15/05/2012.

Con la variante sono inseriti ulteriori nuovi tratti di parco fluviale comprensivi di ulteriore guado ad una corsia (lungo il fiume Rabbi) e interventi di manutenzione straordinaria su tratti già concessionati. Più dettagliatamente le opere oggetto di variante ricadenti in area demaniale consistono in:

- allargamento dell'attuale sezione del percorso fluviale lungo l'argine del fiume Rabbi denominato percorso 1; (tale percorso era già compreso nella concessione FC09T0092 ed è oggetto di interventi di sistemazione come previsti nella presente variante)
- passarella esondabile di attraversamento del fiume Rabbi;
- percorso pedonale di collegamento, nell'ambito dell'area ospedaliera, alla passarella sopra indicata alla via Forlanini, denominato percorso 2;
- percorso fluviale lungo l'argine lato est del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di San Martino in Strada, denominato percorso 3;
- percorso fluviale lungo l'argine lato ovest del fiume Rabbi, dal ponte esistente fino all'abitato di Vecchiazzano, denominato percorso 4;

Le aree oggetto dei suddetti interventi in variante sono ubicate in Comune di Forlì

- al foglio 200 fronte mappali 87-479-480-481-482-483-484-485-486-487-489-490-491
- al foglio 216 fronte mappali 22-88
- al foglio 217 fronte mappali 297-298-699-711-718
- al foglio 218 fronte mappali 29-25-64-208-209-211-213-215-216-219-225-227-228-230-254-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-578;

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

**La concessione avrà una durata fino al 14/05/2031.**

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

**Articolo 4**

**PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

- 1 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

- 2 Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- 3 Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

- 1 Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2 Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3 Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 4 L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5 Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
- 7 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8 Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
- 9 **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

#### **Articolo 6**

##### **PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 4066 del 15/11/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*“-omissis - Il presente nulla osta idraulico è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni che riguardano anche l'area oggetto della concessione n.6457 del 15/05/2012:*

- 1 *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2 ***di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori riguardanti PASSERELLA, RINGROSSO ARGINE REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI PISTA decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
- 3 *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 4 *L'interventi relativi all'allargamento del tracciato ciclo pedonale e la realizzazione di passerella ciclo pedonale sul fiume Rabbi, dovranno essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- 5 *Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica delle opere, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione dei manufatti, l'Ente concessionario è tenuto a dare al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;*
- 6 *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze,. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
- 7 ***È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, compresa quella prevista, dalla L.R.11/2012 (fauna ittica) così come modificata dalla L.R. n.2/2017, in particolare relativamente alla realizzazione della passerella ciclo-pedonale;***
- 8 *Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;*
- 9 *La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche. Relativamente alla manutenzione e pulizia della passerella da realizzare, nonché delle altre due presenti: "Guado Paradiso" e "Guado Ladino" che attraversano il fiume Montone, dovrà essere eseguita nel tratto di corso d'acqua posto a monte e a valle delle stesse per una lunghezza pari ad almeno 10 metri, e comunque sgombri da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene; la vegetazione dovrà essere gestita ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione*

preventiva scritta i soli lavori di manutenzione ordinaria. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente mentre il materiale lapideo, sabbia e ghiaia, deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate e delle dinamiche della morfologia del corso d'acqua;

- 10 Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. **In particolare, dovrà essere posta idonea cartellonistica con evidenziato che gli attraversamenti dei corsi d'acqua (Guado Paradiso, Nuovo Guado Ospedale, Guado Ladino) risultano sommersibile da eventi di piena.**
- 11 L'area non potrà essere recintata in forma permanente.
- 12 Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ad eventuali lavori di manutenzione dei manufatti dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
- 13 Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.
- 14 Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

#### CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica compresa la segnalazione di cartelli monitori che segnalino la possibilità di eventi di piena.
- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale delle occupazioni, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. .... Omissis".*

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

- 1 La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

#### **Articolo 10**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale

dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**